

Comune di Verona
Deliberazione della Giunta Comunale

N. Progr. 1363

Seduta del giorno 30 dicembre 2025

TOMMASI DAMIANO	Presente
BISSOLI BARBARA	Presente
BENINI FEDERICO	Presente
BERTUCCO MICHELE	Presente
BUFFOLO JACOPO	Presente
CENI LUISA	Presente
FERRARI TOMMASO	Presente
LA PAGLIA ELISA	Presente
ROTTA ALESSIA	Presente
UGOLINI MARTA	Presente
ZIVELONGHI STEFANIA	Presente

PRESIEDE
DAMIANO TOMMASI

RELAZIONA
FERRARI TOMMASO

ASSISTE
ANTONELLA CHERCHI

Oggetto: ART. 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 201/2022. VERIFICA PERIODICA SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.

LA GIUNTA COMUNALE
in veste di
COMITATO DI BACINO

Premesso che l'articolo 30 del D. Lgs. 201/2022 recante *“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”*, prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”

Preso atto, dunque, che la disposizione prevede una “ricognizione periodica”, della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le loro eventuali forme associative, le Città metropolitane e le Province, nonché gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;

Atteso che la ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del D. Lgs 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato art. 20 del D. Lgs 175/2016;

Richiamato, ancora, l'art. 2, co. 1 lettera c) del D. Lgs 201/2022, il quale definisce i “servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: *i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;*

Preso atto che: relativamente ai servizi pubblici locali a rete, è stata pubblicata nel sito di ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, la Tabella “Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022”, che fornisce

agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, TPL su strada).

Preso atto altresì che:

- ai fini della predisposizione della ricognizione periodica di cui all'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, con nota di P.G. 394077 del 24 ottobre 2025 il Direttore del Consiglio di Bacino Verona Città ha formalmente richiesto ad AMIA Verona S.p.A. la trasmissione dei dati gestionali, degli indicatori di qualità e degli ulteriori elementi necessari alla verifica annuale della situazione del servizio;
- con successiva nota di sollecito P.G. 420012 del 13 novembre 2025, il Consiglio di Bacino ha ribadito la necessità di disporre tempestivamente delle informazioni richieste, al fine di completare l'istruttoria entro i termini normativi;
- con nota di risposta P.G. 441737 del 28 novembre 2025, AMIA Verona S.p.A. ha trasmesso la documentazione necessaria alla ricognizione fornendo degli elementi istruttori indispensabili per la redazione della relazione tecnica allegata;

Vista la deliberazione n. 1086 del 28/10/2025, con cui la Giunta comunale:

- ha individuato il perimetro della ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 201/2022, ampliandolo rispetto a quello previsto con la precedente DG 1080 del 24/10/2023;
- ha dato atto che la ricognizione del servizio pubblico locale a rete dei rifiuti è di competenza dell'Ente d'Ambito;

Considerato che:

- il Consiglio di Bacino "Verona Città", costituito con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 10/12/2015, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Veneto, opera in nome e per conto del Comune di Verona per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale "Verona Città", per il periodo di 20 anni a decorrere dalla costituzione dello stesso;
- sul territorio del Bacino "Verona Città" opera, attualmente, il gestore AMIA Verona S.p.A., che gestisce i servizi di igiene urbana nel territorio di Verona: raccolta, trasporto, trattamento, recupero, valorizzazione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, pulizia e lavaggio di aree pubbliche e gestione del verde urbano, oltre che servizi commerciali a pagamento su aree urbane;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 57 del 19/09/2024 è stata approvata la relazione sulla scelta sulla modalità di affidamento ex art 14 D.Lgs 201/2022, deliberando altresì che il servizio pubblico locale di raccolta e smaltimento rifiuti urbani sarà gestito secondo il modello dell'*in house providing*;
- con deliberazione di Consiglio Comunale in veste di Assemblea di Bacino n. 62 del 02/10/2024 è stata approvata la motivazione rafforzata ex art 17 D.Lgs 201/2022, affidata la gestione in house ad AMIA Verona spa, e approvato lo schema di contratto di servizio redatto secondo la disciplina ARERA (Deliberazione 385/2023/R/Rif, all. A);
- con determinazione a contrarre n. 6387 del 17/12/2024 è stato formalizzato l'affidamento ad AMIA Verona S.p.A. del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

urbani nel Comune di Verona, definendo gli obblighi contrattuali, le specifiche tecniche e gli standard prestazionali;

- in data 18/12/2024 presso lo studio del Notaio Casalini (Rep n 16.466) è stato stipulato il Contratto di Servizio definitivo con il gestore AMIA Verona spa con decorrenza 01/01/2025 e avente durata di anni 15;

Considerato, pertanto, che il Consiglio di Bacino Verona Città, in qualità di Ente d'Ambito per il servizio di gestione dei rifiuti, è competente per la redazione della relazione ex art.30 del D. Lgs. 201/2022 sull'affidamento del servizio ad AMIA Verona S.p.A. e che procederà, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 31 del medesimo D. Lgs. 201/2022 e, pertanto, anche alla successiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale ed alla trasmissione all'ANAC;

Dato atto che restano salvi, per i Comuni, gli adempimenti connessi alla ricognizione annuale delle partecipazioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il D. Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*";
- il D. Lgs. 201/2022 "*Riordino della disciplina dei Servizi Pubblici Locali di rilevanza economica*";
- la Tabella "*Atti e indicatori ARERA e ART - Art. 7 D. Lgs. 201/2022*", pubblicata nel sito dell'ANAC, nella nuova Sezione dedicata alla "*Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", che fornisce agli Enti Locali opportuni parametri, individuati dalle Autorità di Regolazione per gli ambiti di competenza, relativi ai costi di riferimento dei servizi, allo schema tipo di Piano Economico Finanziario, agli indicatori e ai livelli minimi di qualità dei servizi pubblici locali a rete (servizio idrico integrato, rifiuti, trasporto pubblico locale su strada);
- la deliberazione di Giunta n. 1080 del 24/10/2023 ad oggetto "Applicazione del D. Lgs. n. 201/2022 avente ad oggetto il riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1118 del 05/11/2024 "Ricognizione periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica". Definizione del perimetro di applicazione della norma";
- la deliberazione di Giunta n.1086 del 28/10/2025 ad oggetto "Individuazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica oggetto della ricognizione periodica ex articolo 30 del decreto legislativo n. 201/2022 'Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – anno 2024' "
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Preso atto dei pareri allegati, espressi dal Dirigente proponente e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs 267 del 18 agosto 2000;

Tutto ciò premesso, su proposta dell'assessore con delega all'Autorità di Bacino Tommaso

Ferrari;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa di approvare l'aggiornamento della *“Relazione tecnica ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs n. 201/2022, in merito all’affidamento della gestione del servizio di gestione dei rifiuti ad AMIA Verona S.p.A.”* allegato A) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e che riporta l’analisi della ricognizione sulla situazione gestionale del servizio nel territorio del Comune di Verona;
2. di provvedere, ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo n. 201/2022, alla pubblicazione della relazione allegata sul sito istituzionale del Consiglio di Bacino Verona Città e alla sua trasmissione ad ANAC;
3. di dichiarare, a voti unanimi, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere senza indugio agli adempimenti di pubblicazione e trasmissione all’ANAC previsti dall’art. 31 del D.Lgs. 201/2022 e di rispettare le scadenze annuali per la ricognizione ex art. 30 del medesimo decreto.

IL SINDACO

Firmato digitalmente da:
DAMIANO TOMMASI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Firmato digitalmente da:
ANTONELLA CHERCHI